



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

concernente

“Modifiche e integrazioni al DPR 22 dicembre 1986, n. 917

(Testo unico delle imposte sui redditi)”

Ernesto Francesco Alecci

Proposta di legge alle Camere

concernente:

“Modifiche e integrazioni al DPR 22 dicembre 1986, n. 917

(Testo unico delle imposte sui redditi)”

RELAZIONE

La presente proposta di legge, formulata ai sensi dell’art. 121, comma 2 della Costituzione e dell’art. 16, comma 2, lett. t) dello Statuto della Regione Calabria, ha come obiettivo la modifica dell’art. 24-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) che prevede una particolare agevolazione all’impatrio in Italia dei pensionati esteri.

Tale norma, poi in parte modificata con legge 28 marzo 2022, n. 25 allo stato attuale, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva calcolata in via forfettaria con aliquota del 7% a favore di persone fisiche titolari di redditi da pensione di cui all’art. 49 comma 2 lettera a) erogati in via esclusiva da soggetti esteri che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell’art. 2 comma 2 in uno dei comuni appartenenti alle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, aventi comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

In linea di massima la finalità è sia quella di attrarre soggetti titolari di redditi da pensione di fonte estera, redditi che grazie al trasferimento in Italia diventano imponibili nel nostro Paese, sia di tentare di favorire il ripopolamento delle regioni del Mezzogiorno e, in particolar modo, dei piccoli comuni.

I dati INPS emersi dal “Rapporto sul fenomeno migratorio e gli effetti sulle pensioni” parlano di un incremento del 56,3%, nel periodo 2011 – 2021, di pensionati che emigrano verso paesi esteri. Ciò si è tradotto nell’anno 2021 nel pagamento di 326.000 pensioni all’estero per un totale di 1,375 miliardi di Euro.

Le modifiche all’art. 24-ter del D.P.R. n. 917/1986 successivamente proposte hanno come scopo quello di sanare alcune criticità che limitano il pieno raggiungimento delle finalità stesse previste dalla norma e nello stesso tempo tentare di invertire il trend migratorio di pensionati di fonte italiana (attualmente esclusi dalla normativa in questione) offrendo condizioni fiscali di favore per il rimpatrio degli stessi, estendendo tale condizione anche al resto del territorio meridionale, pur mantenendo un’ulteriore agevolazione per i piccoli comuni.

La tabella che segue riporta la tipologia di agevolazioni, il periodo di godimento delle stesse, i requisiti necessari all'ottenimento e l'estensione territoriale nei principali paesi in cui risultano essere applicate condizioni fiscali di favore a favore dei pensionati

NAZIONE	AGEVOLAZIONE	PERIODO	REQUISITI	ESTENSIONE
ALBANIA	Esenzione	Senza limiti	- Residenza in Albania	Intero territorio nazionale
SLOVACCHIA	Esenzione	Senza limiti	- Residenza in Slovacchia	Intero territorio nazionale
GRECIA	Aliquota 7%	15 anni	- Non residente in Grecia nei 5 degli ultimi 6 anni - Residenza in Grecia	Intero territorio nazionale
ROMANIA	Aliquota 10% (standard per tutti i redditi)	Senza limiti	- Residenza in Romania	Intero territorio nazionale
PORTOGALLO	Aliquota 10%	10 anni	- Non tassazione 5 anni precedenti in Portogallo - Soggiorno > 183 gg (residente non abituale) - Soggiorno < 183 gg con casa di proprietà (Res non ab)	Intero territorio nazionale
TUNISIA	Riduzione base imponibile dell'80% aliquota 7%	Senza limiti	- Non tassazione 5 anni precedenti in Tunisia - Residenza soggetta ad approvazione autorità locali	Intero territorio nazionale
CIPRO	Aliquota 5% per pensioni superiori a 3.420 Euro	Senza limiti	- Residenza fiscale a Cipro	Intero territorio nazionale
BULGARIA	Esenzione	Senza limiti	- Residenza in Bulgaria	Intero territorio nazionale
ITALIA	7%	10 anni	- Rientro residente estero da almeno 5 anni - Pensione di fonte estera	Comuni < 20.000 (Sud)

Appare, pertanto, opportuno ridefinire le condizioni fiscali di favore al fine di rendere il nostro paese più attrattivo sia nei confronti dei pensionati di fonte estera sia per coloro che godono di trattamenti pensionistici erogati da fonte italiana che decidono di rientrare nel nostro paese, ricomprendendo, a tal fine, l'intero territorio del Mezzogiorno.

Proposta di legge alle Camere

“Modifiche e integrazioni al DPR 22 dicembre 1986, n. 917

(Testo unico delle imposte sui redditi)”

Art. 1

(Modifiche all’articolo 24-ter, comma 1)

1. All’articolo 24-ter comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) le parole: “avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione” sono sostituite dalle seguenti parole: “possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento nel caso in cui la residenza sia stabilita in uno dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e in regime di esenzione di imposta per i primi dieci periodi e con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei successivi periodi di imposta, qualora la residenza sia stabilita in uno dei comuni con una popolazione non superiore a 20.000 abitanti”.

Art. 2

(Integrazioni all’articolo 24-ter)

1. All’articolo 24-ter del DPR n. 917/1986 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente
1-bis: “Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 24-bis, le persone fisiche titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da fonte italiana, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell’art. 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti alle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016) o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, possono optare per l’assoggettamento dei redditi da

pensione di fonte italiana, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento nel caso in cui la residenza sia stabilita in uno dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e in regime di esenzione di imposta per i primi dieci periodi e con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei successivi periodi di imposta, qualora la residenza sia stabilita in uno dei comuni con una popolazione non superiore a 20.000 abitanti”.

- b) ai commi 2, 3, 5 e 6 le parole: “di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 1-bis”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 24-ter, comma 4)

1. Il comma 4 dell'articolo 24-ter è soppresso.

Il Consigliere regionale
F.to Ernesto Francesco Alecci